



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 246/18/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA EAGLE GROUP S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 3 DEL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI", APPROVATO CON DELIBERA N. 129/15/CONS**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 24 maggio 2018;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "*Modifiche al sistema penale*" (di seguito, "Legge n. 689/1981");

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*" (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*";

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante "*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e il relativo allegato A;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 2/18/DSP del 12 febbraio 2018, notificato nella medesima data, nei confronti della Società Eagle Group S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Il fatto e la contestazione**

Nel corso di alcune verifiche nell’ambito dell’attività di contrasto alle attività postali abusive, condotte in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e la Guardia di Finanza, sono emerse alcune irregolarità nell’ambito delle attività svolte dalla società Eagle Group S.r.l. (di seguito Eagle Group o la Società).

Pertanto, al fine di verificare tali prime risultanze e accertare l’effettiva attività svolta dalla Società, l’Autorità ha inviato, in data 27 marzo 2017, una richiesta di informazioni sull’organizzazione, sui servizi forniti e sul titolo che abilitava la Società all’esercizio dell’attività postale;

In data 8 giugno 2017, la Società ha fornito un primo, parziale riscontro alle informazioni richieste, privo di alcun riferimento al possesso del titolo abilitativo eventualmente detenuto dalla stessa, e solo successivamente, in risposta alla nota dell’Autorità con cui si chiedevano ulteriori chiarimenti, Eagle Group in data 10 novembre 2017, ha risposto specificando di svolgere, tra le altre, attività che consiste in “*consegne veloci su Milano e hinterland (Peschiera Borromeo, Segrate, San Donato, etc..)*” utilizzando “*propri dipendenti*”.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza, è emerso altresì, dalle ricerche svolte sul sito *web* della Società ([www.eaglegroupitalia.com](http://www.eaglegroupitalia.com)), che essa offre al pubblico anche altri servizi postali, tipicamente rientranti nell’ambito del servizio universale (ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 261/1999), quali, in particolare, l’invio di corrispondenza raccomandata.

Inoltre, dalle verifiche effettuate sul sito *web* del Ministero dello Sviluppo Economico, la Società in oggetto risulta sprovvista del titolo abilitativo (licenza individuale e/o autorizzazione generale) per lo svolgimento delle attività postali.

Pertanto, a seguito delle risultanze preistruttorie (del 14 novembre 2017), è stata predisposta la contestazione n. 2/18/DSP, notificata alla stessa Società in data 12 febbraio 2018, per la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, approvato con delibera n. 129/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

## **2. Deduzioni difensive**

La società Eagle Group non ha trasmesso alcuno scritto difensivo nei termini indicati nel provvedimento (trenta giorni dalla data di notifica della contestazione).

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Con il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, è stato trasposto nell’ordinamento italiano il testo della direttiva postale 97/67/CE, coordinata con le modifiche apportate dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE, concernente “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”.

Tale decreto è stato modificato dai successivi decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58. Il d.lgs. n. 261/1999, all’art. 1, comma 2, lett. a), definisce servizi postali “i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali”. Il medesimo articolo precisa poi, alla lett. f) che “invio postale” è “l’invio nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore dei servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale”.

La normativa nazionale, come precisato dall’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 261/1999 e dall’art. 3, comma 2, del Regolamento, in conformità alla direttiva 97/67/CE, impone all’impresa di munirsi di una licenza o di un’autorizzazione generale anche ove intenda svolgere una sola delle fasi attraverso le quali si articola il ciclo dell’attività postale: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione (vale a dire smistamento e recapito).

Nel caso di specie, come accertato nelle risultanze preistruttorie, è emerso che la Società svolge attività qualificabile come postale, in quanto, per sua stessa ammissione, fornisce sia servizi di “*consegne veloci*”, ed infatti sul sito web la Società pubblicizza l’offerta al pubblico di servizi di “pony express”, “corriere espresso”, sia servizi postali rientranti nell’ambito del servizio universale ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 261/99, in quanto fornisce servizi relativi agli invii raccomandati.

I suddetti servizi rientrano nell’ambito del servizio universale, che, ai sensi del succitato art. 3, comma 2, del citato d.lgs. 261/1999 include: “a) *la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg*; b) *la raccolta, il trasporto,*

*lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati”.*

Per svolgere tali attività è richiesta la titolarità di una licenza individuale, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” di cui all’allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, il cui rilascio è condizionato a requisiti, nonché ad obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività, più stringenti e onerosi rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione generale.

#### **4. Conclusioni dell’Autorità**

Alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie è accertata la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, sanzionabile ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

##### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, si rileva che l’attività abusiva è stata svolta in un ambito territoriale circoscritto e con effetti, conseguentemente, limitati sia sotto il profilo delle esigenze di tutela degli utenti, sia sotto il profilo della concorrenza sleale esercitata nei confronti delle altre imprese che legittimamente esercitano il servizio postale.

##### **B. Opera svolta dall’agente**

Con riferimento all’opera svolta dall’agente, la Eagle Group S.r.l. non risulta essersi attivata al fine di eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa.

##### **C. Personalità dell’agente**

Alla Eagle Group S.r.l non risultano essere state irrogate, in precedenza, sanzioni da questa Autorità. Dalle informazioni che si ricavano dal registro delle imprese, la Società non appare dotata di un’organizzazione interna di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente. Dalla visura camerale la Società risulta essere dotata, al 2016, di n. 6 addetti di personale così allocate: 4 dipendenti e 2 indipendenti.

##### **D. Condizioni economiche dell’agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto, pari al minimo edittale. Nel conto economico relativo all’ultimo bilancio di esercizio risulta, infatti, indicato un fatturato di modesta entità.

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), ritenendola

sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

#### **ACCERTA**

che la Eagle Group S.r.l, avente sede legale in Foro Buonaparte n. 56, Milano, ha violato l'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e l'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

#### **ORDINA**

alla Eagle Group S.r.l, di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

#### **DIFFIDA**

ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. 261/1999, la medesima società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'art. 5 del d.lgs. n.261/1999 e dell'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A delibera n. 129/15/CONS);

#### **INGIUNGE**

alla Eagle Group S.r.l. di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 246/18/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 246/18/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 maggio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi